



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "A. GRAMSCI"

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137 - Fax: 02 98879187

CF 92537730159 sito web: www.icmulazzano.gov.it

e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it



Circ.87

Mulazzano, 22/01/18

Ai Docenti dell'Istituto
Ai Genitori degli alunni primaria e
secondaria primo grado
sito web

Oggetto: nuove norme sulla valutazione ai sensi del D. Lgs 62/2017. Primo quadrimestre

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017, attuativo della L. 107/2015, e ai Decreti 741/2017 e 742/2017 e alla luce della Nota Miur 1865 del 10/10/2017, si è provveduto ad aggiornare i documenti per la valutazione in vista della loro compilazione in sede di scrutinio di fine quadrimestre. Si riassumono qui di seguito le novità più rilevanti, alla luce delle quali vanno letti i documenti per la valutazione.

Il D. Lgs 62/2017 sostituisce il D.P.R. 122/2009 per quanto riguarda il primo ciclo fin dal corrente anno scolastico ed è entrato in vigore l' 1/9/2017. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l'intero processo formativo e i risultati di apprendimento, con l'obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata dagli insegnanti nell'esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità indicati dalla normativa vigente.

Novità rilevanti

Voto in decimi e livelli di apprendimento

La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio e viene espressa in decimi, che indicano i differenti livelli di apprendimento. Viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola secondaria di primo grado. Il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento attraverso una tabella.

Valutazione del comportamento

Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il Collegio ha stabilito i criteri che nel documento di valutazione vengono espressi riferendosi ai singoli indicatori e al livello raggiunto.

Giudizio globale

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Si sono definiti gli indicatori e i descrittori da utilizzare per la formulazione del giudizio globale, che possono essere adattati se necessario.

Valutazione dell'Insegnamento di Religione Cattolica e delle Attività alternative

La valutazione dell'insegnamento di Religione Cattolica e delle Attività alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

Gli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano rispettivamente le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Scuola primaria

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Pertanto l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti è possibile non ammettere un alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità.

Scuola secondaria di primo grado

L'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti è possibile non ammettere un alunno alla classe successiva oppure all'Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con decisione assunta a maggioranza. La non ammissione alla classe successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata, dato che viene utilizzato un giudizio, ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi del D.P.R. 249/1998.

Idoneità

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato (classi terze della secondaria), sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Validazione anno scolastico

Viene confermato che agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, per la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Ciò significa che ogni allievo deve essere presente ad almeno tre quarti delle ore di lezione complessivamente previste per l'anno scolastico (il computo fa riferimento alle ore, non ai giorni). Il mancato raggiungimento di tale monte ore comporta, a seconda dei casi, la non ammissione alla classe successiva oppure la non ammissione agli esami. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, stabiliscono criteri di deroga al suddetto limite, che vengono presi in considerazione dai singoli Consigli di classe, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'allievo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Demetrio Caccamo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39 1993